



**Regolamento concernente la videosorveglianza  
del demanio pubblico del Comune di Losone**  
(del 14 settembre 2020)

IL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL COMUNE DI LOSONE

Visti:

- il messaggio municipale no. 131 del 12 maggio 2020,
- gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino,
- gli artt. 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC),
- l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) nonché ogni altra disposizione applicabile in materia,

**d e c r e t a:**

**Art. 1 Campo di applicazione**

- <sup>1</sup> Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Losone eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
- <sup>2</sup> Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).
- <sup>3</sup> La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

**Art. 2 Definizioni**

a. Videosorveglianza dissuasiva

- <sup>1</sup> Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.
- <sup>2</sup> La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.
- <sup>3</sup> L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

### **b. Videosorveglianza osservativa**

<sup>1</sup> Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

<sup>2</sup> La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

### **Art. 3 Scopo della videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia comunale.

### **Art. 4 Modalità di videosorveglianza**

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

### **Art. 5 Principi**

<sup>1</sup> Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

<sup>2</sup> La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

<sup>3</sup> Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

<sup>4</sup> Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

### **Art. 6 Trasmissione di dati a terzi**

<sup>1</sup> Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

### **Art. 7 Registrazione**

<sup>1</sup> Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 8 giorni.

<sup>2</sup> È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

### **Art. 8 Organo responsabile**

<sup>1</sup> Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

<sup>2</sup> Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni da parte di un funzionario pubblico<sup>1</sup> e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup> Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

#### **Art. 9 Approvazione e entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

<sup>2</sup> Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

\* \* \*

**Adottato dal Consiglio comunale il 24 giugno 2020.**

**Approvato dalla Sezione degli enti locali il 14 settembre 2020.**

---

<sup>1</sup> Emendamento proposto ed approvato nel corso del CC del 24.06.2020